

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 431

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 33 della legge 4 giugno 2010, n.96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 dicembre 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 265/11


Roma, 23.12.2011

Onorevole Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella Comunità, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

cordialmente


Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della Legge comunitaria 2009, in materia di misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Con il presente intervento normativo non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia fitosanitaria in quanto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 aveva già recepito la direttiva del Consiglio 2000/29/CE e le sue successive modificazioni, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la difesa dei vegetali.

A livello internazionale, il settore fitosanitario è regolamentato dalla Convenzione Internazionale per la protezione delle piante della FAO, dagli Standard internazionali per le misure fitosanitarie della FAO e dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie della OMC. La Convenzione Internazionale di Protezione delle Piante (IPPC) è un accordo internazionale in materia fitosanitaria, istituito nel 1952, che mira a proteggere le piante coltivate e selvatiche, impedendo l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi.

Nel corso degli anni sono emerse significative difficoltà, sia per il Servizio Fitosanitario Nazionale che per gli operatori del settore, nell'applicazione di alcune disposizioni contenute nel D.lgs. 214/2005 riconducibili, sia a casi specifici non previsti dal provvedimento in questione che si sono verificati tuttavia nella pratica operativa, sia alle novità normative volute dalle Istituzioni anche a seguito degli esiti di attività di ricerca condotte sulle problematiche fitosanitarie.

Pertanto si è fatta sempre più urgente la necessità di aggiornare il succitato decreto al fine di eliminare gli errori materiali ancora presenti nel testo in vigore, nonché di adeguare le procedure di controllo del territorio e dei vegetali commercializzati alle mutate condizioni produttive e di mercato, avvalendosi anche delle nuove conoscenze maturate in campo tecnico e scientifico.

Si è reso quindi necessario individuare le soluzioni tese a superare alcune questioni interpretative ed applicative riscontrate nell'applicazione del D.lgs. 214/2005.

Le misure contenute nel nuovo testo normativo offrono ulteriori garanzie alla sicurezza sotto il profilo fitosanitario dei vegetali e prodotti vegetali introdotti e movimentati all'interno del territorio nazionale. Esse infatti consentiranno di determinare l'eventuale presenza sul territorio nazionale di qualsiasi organismo nocivo ai vegetali, anche se non espressamente previsto in provvedimenti normativi comunitari o nazionali, di prevenire la diffusione intervenendo con idonee misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione, al fine di tutelare le produzioni nazionali e l'ambiente ed evitare che gli organismi nocivi possano essere accidentalmente diffusi in altri Paesi attraverso il commercio.

Il nuovo testo normativo non affida nuovi compiti ai Servizi fitosanitari regionali, limitandosi a modificare le procedure e le modalità dei controlli da mettere in atto, come stabilito dalla normativa europea. Le attività previste dal presente decreto infatti sono competenza dei Servizi fitosanitari regionali e rientrano nell'elenco di compiti già stabiliti dall'articolo 50 del decreto legislativo 214 del 2005.

Detto schema di provvedimento ha già conseguito il parere positivo del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art.52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, a cui prendono parte il Servizio fitosanitario centrale e i Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province Autonome.

L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1

Reca la modifica delle lettere r) e s) del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs. 214/2005 che si è resa necessaria per aggiornare il testo tenendo conto dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n.



450/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice Doganale comunitario e che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Inoltre, al fine di soddisfare necessità operative relative alla registrazione delle aziende e ai controlli da effettuare, viene introdotta la lettera t bis contenente la definizione di "campo di produzione", nuovo concetto mutuato dal vivaismo viticolo.

Articolo 2

Con tale modifica, che rispetto al testo originario prevede l'aggiunta dell'articolo 4 bis, si intende introdurre una regola chiara per evitare l'apertura di contenziosi legali lunghi e costosi.

Articolo 3

Con tale modifica, che rispetto al testo originario prevede l'aggiunta del comma 4 bis all'articolo 7 del testo originario, si forniscono maggiori garanzie di sicurezza sotto il profilo fitosanitario. Infatti, attraverso tale modifica, viene esteso il divieto all'introduzione e alla diffusione sul territorio nazionale a qualsiasi organismo nocivo la cui presenza non sia stata riscontrata, anche se non incluso negli allegati della norma comunitaria di riferimento.

Articolo 4

Con tale modifica, che rispetto al testo originario prevede l'aggiunta dell'articolo 7 bis, s'introduce un necessario completamento dell'articolo 7 che norma i permessi di importazione. Inoltre s'introduce la dizione "organismi vivi isolati" che costituisce una novità importante rispetto al testo originario. Attualmente in Italia possono essere importati organismi non regolamentati dalle norme vigenti, alcuni dei quali potrebbero rivelarsi dannosi per l'agricoltura e per l'ambiente. da questo dato di fatto è scaturita l'esigenza di elaborare l'articolo 7 bis.

Articolo 5

La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 8 del testo originario è scaturita dalla necessità di comprendere esplicitamente Enti Pubblici e privati ed Istituzioni scientifiche fra i soggetti che devono dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica Italiana. Tale necessità è maturata a seguito del verificarsi di casi specifici in cui essi sono venuti meno al suddetto obbligo.

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 8 del testo originario consente di superare eventuali incertezze applicative identificando esplicitamente il soggetto a cui devono essere tempestivamente comunicati i risultati dei monitoraggi condotti da Istituzioni scientifiche sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, vale a dire il Servizio fitosanitario competente per territorio. Infatti, nella formulazione originaria, si indicava quale soggetto deputato a ricevere tali informazioni il Servizio Fitosanitario Nazionale che, in realtà, è onnicomprensivo del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari di tutte le Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'introduzione dei commi 3, 4 e 5 si rende necessaria per definire chiaramente i rapporti e le procedure da seguire, nell'ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale, tra il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi Fitosanitari Regionali e per ovviare ad inconvenienti di inadempimento agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Direttiva 2000/29/CE.



Si specifica che le necessarie misure adottate per l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi a cui si fa riferimento al comma 3 costituiscono attività già previste dalla norma di riferimento comunitaria e nazionale e già puntualmente svolte dai Servizi fitosanitari regionali.

Articolo 6

La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 11 del testo originario esplicita che le analisi fitosanitarie rientrano tra le attività svolte dal Servizio Fitosanitario Nazionale. Tale aggiunta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di un'attività già svolta dai Servizi Fitosanitari Regionali attraverso il prelievo di campioni e la cooperazione fra i laboratori di cui all'articolo 53 del D.lgs. 214/2005. Inoltre l'esecuzione di analisi fitosanitarie si configura come un'attività indispensabile allo svolgimento delle ispezioni e di tutte le azioni successive.

Le disposizioni previste al comma 1 bis di nuovo inserimento sono dettate dall'insorgenza di nuove emergenze fitosanitarie, quali ad esempio il nematode del pino (*Bursaphelenicus xylophilus*), che impongono di sottoporre ad ispezione, oltre a vegetali e prodotti vegetali, anche i relativi imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto. In merito al rischio fitosanitario connesso al nematode del pino, si fa presente che il Food and Veterinary Office, nel corso dell'Audit condotto nel 2009, ha formulato per l'Italia la specifica raccomandazione di garantire l'osservanza della specifica norma di riferimento (Decisione 2006/133/CE).

Le disposizioni previste al comma 3 di nuova introduzione sono scaturite dall'esigenza di ampliare la casistica esistente contemplando un'ulteriore possibilità concreta per garantire la sicurezza fitosanitaria, quale ad esempio la verifica di palme in sede di smaltimento.

Articolo 7

Le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 12 del testo originario costituiscono modifiche tecniche di mera ricaduta dal precedente articolo 11.

Articolo 8

La sostituzione apportata al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 214/2005 rappresenta una mera riformulazione dell'articolo originario per rendere più chiaro il testo. Le misure ritenute necessarie sono a tutti gli effetti le misure ufficiali di cui all'articolo 15 del D.lgs.214/2005.

Articolo 9

La sostituzione apportata al comma 1 dell'articolo 16 del testo originario rappresenta una mera riformulazione dell'articolo originale.

Articolo 10

La modifica apportata all'articolo 17 del testo originario consiste nella soppressione del comma 3 che viene trasferito all'articolo più pertinente.

Articolo 11

La sostituzione apportata al comma 1 dell'articolo 18 del testo originario consiste in modifiche tecniche di mera ricaduta del precitato articolo 11.

Articolo 12



Con le modifiche apportate all'articolo 19 del testo originario si intende riorganizzare in termini più razionali le categorie individuate ai commi 1, 2 e 3. Inoltre viene introdotto all'ultimo trattino del comma 3 un concetto importante, non previsto dal D.lgs. 214/2005, scaturito dalle esigenze della pratica consolidata di importazione occasionale. In particolare si fa riferimento ad eventi occasionali e circoscritti nel tempo organizzati da ambasciate e comuni, quali sagre o feste religiose in cui sono presenti prodotti esotici.

Articolo 13

Le modifiche sostanziali apportate all'articolo 20 del testo originario costituiscono una riformulazione del comma 1. A tal proposito si precisa che il RUP è un registro istituito a suo tempo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536 e pertanto tale riformulazione è puramente formale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare si fa presente che il RUP è costituito dall'assemblamento dei dati inseriti da parte delle singole Regioni nella piattaforma informatica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) già operativa.

Inoltre nel testo emendato si esplicita che l'iscrizione al RUP è prevista per i grossisti di patate e agrumi, i quali determinano percorsi commerciali particolari. Infine vengono inseriti fra i soggetti che devono iscriversi al RUP i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. La necessità di estendere la casistica a questi ultimi è dettata dal fatto che ci sono vegetali, quali le piante di castagno e di palma, che pur non essendo compresi nell'Allegato V del D.lgs. 214/2005 sono tuttavia normati da provvedimenti comunitari specifici, quali ad esempio la Decisione 464/2006 per il Cinipide del castagno e la Decisione della Commissione 2007/365/CE per il Punteruolo rosso delle Palme.

Articolo 14

La modifica sostanziale apportata all'articolo 21 del testo originario consiste nell'inserimento al comma 1 della lettera o) che non era prevista precedentemente. Tale modifica è giustificata dal fatto che molti produttori cambiano specie prodotte di anno in anno e si è resa necessaria anche a fini ispettivi.

Articolo 15

La modifica apportata all'articolo 24 del testo originario consiste in una riformulazione più corretta del concetto già espresso in quanto contempla, fra i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, coloro che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19. Tale modifica è importante poiché questi ultimi, benché non iscritti al RUP, sottostanno anch'essi ad obblighi e prescrizioni, e possono determinare rischi di diffusione di organismi nocivi.

Articolo 16

La modifica apportata all'articolo 25 del testo originario si è resa necessaria al fine di tener conto di requisiti stabiliti attraverso provvedimenti comunitari specifici, quali ad esempio la Decisione 464/2006 per il Cinipide del castagno e la Decisione della Commissione 2007/365/CE per il Punteruolo rosso delle Palme.

Articolo 17

La modifica apportata all'articolo 26 del testo originario consiste nell'emendamento del riferimento errato nel testo originario.

Articolo 18



La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 27 del testo originario si è resa necessaria in quanto aggiornamento funzionale alle modifiche intercorse negli anni dell'allegato XIII.

Articolo 19

La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 28 del testo originario si è resa necessaria in quanto aggiornamento funzionale alle modifiche intercorse negli anni dell'allegato XIII.

Articolo 20

Le modifiche apportate ai commi 3 e 4 dell'articolo 29 del testo originario sono finalizzate a tener conto di quelle specie vegetali, quali castagni e palme, non comprese nell'allegato V ma che richiedono, per norma comunitaria specifica (Decisione 464/2006 per il Cinipide del castagno, Decisione della Commissione 2007/365/CE per il Punteruolo rosso delle Palme), di essere accompagnate dal passaporto anche sulla singola pianta e sino al consumatore finale.

Articolo 21

La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 30 del testo originario fornisce una necessaria precisazione operativa. Si specifica infatti che la richiesta attiene al singolo caso ed ogni volta va ripresentata.

Articolo 22

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 31 del testo originario trova appropriati riferimenti normativi nel Regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e nel Regolamento (CE) n. 436/2011 del 5 maggio 2011 di modifica dell'allegato I del regolamento n. 690/2008. Si fa presente che il Food and Veterinary Office, nel corso dell'Audit condotto nel 2009 per la valutazione dell'attuazione della Direttiva 92/105/CE, ha formulato la specifica raccomandazione per l'Italia di assicurare il rispetto di questo requisito che è reso più chiaro nel testo così emendato.

Articolo 23

Con le modifiche apportate all'articolo 34 del testo originario si intende descrivere la figura dell'ispettore fitosanitario in termini più esaurienti rispetto alla troppo sintetica formulazione prevista dall'articolo 34 comma 4 del D.lgs. 214/2005 senza modificare le funzioni ad esso attribuite.

Articolo 24

Con l'aggiunta dell'articolo 34 bis si intende inserire formalmente nel quadro normativo del settore fitosanitario la figura del "Personale tecnico di supporto" che è sempre stata presente ed operante presso i Servizi fitosanitari regionali ma non era prevista dal testo originario.

Articolo 25

Le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 36 del testo originario prevedono il riferimento al Titolo X, doveroso in quanto, pur non essendo esplicitato nel testo originario l'obbligo di sottoporre a vigilanza all'atto dell'importazione i vegetali introdotti per scopi scientifici, tali controlli venivano regolarmente eseguiti dal momento che i vegetali introdotti per scopi scientifici rappresentano un effettivo rischio fitosanitario. Inoltre viene inserito il riferimento al Codice Doganale aggiornato.



Con l'aggiunta della lettera e) si intende contemplare nella casistica degli organismi nocivi da non introdurre anche quelli che non fanno parte degli Allegati I o II. Questa misura offre un'ulteriore garanzia di sicurezza fitosanitaria a tutela dell'ambiente e dell'agricoltura nazionali.

Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 36 del testo originario introducono il concetto di piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale che costituiscono uno strumento tecnico essenziale per uniformare le procedure operative sul territorio nazionale. Essi vengono richiamati più estesamente in seguito (articolo 49, comma 2 lettera c bis).

Articolo 26

Le modifiche apportate all'articolo 39 del d.lgs. 214/2005 riformulano il testo originario sulla base dei concetti già illustrati all'articolo precedente in merito al Titolo X e agli organismi nocivi non compresi negli Allegati I e II.

Articolo 27

Con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 40 del testo originario s'inserisce il riferimento corretto alla Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE.

Articolo 28

La modifica apportata all'articolo 41 del testo originario consiste in una breve precisazione del comma 1.

Articolo 29

L'inserimento del comma 1 bis all'articolo 42 del d.lgs. 214/2005 definisce esplicitamente le modalità attraverso cui provvedere alla modifica (apertura e chiusura) dei punti frontalieri, fornendo uno strumento valido a risolvere le questioni interpretative rilevate nel testo originario che avevano ripercussioni pratiche.

Con l'aggiunta del comma 1 ter s'inserisce il doveroso riferimento alla Direttiva 2004/103/CE non previsto nel testo originario.

La necessità di svolgere attività informativa concernente le disposizioni in materia fitosanitaria è scaturita dalla pratica operativa e ha portato all'aggiunta del comma 4 all'articolo 42. Gli spazi a cui si fa riferimento nel suddetto comma non sono ambienti chiusi bensì pannelli espositivi su cui affiggere materiale pubblicitario (poster, dépliant ecc.). Inoltre si fa presente che il Food and Veterinary Office, nel corso degli Audit condotto nel 2006 e nel 2011 relativamente ai controlli all'importazione, ha formulato la specifica raccomandazione per l'Italia di rendere disponibile per i passeggeri ed il personale doganale materiale pubblicitario da affiggere in apposita bacheca sulle concessioni per uso personale.

Articolo 30

L'inserimento del comma 3 bis si è reso necessario a seguito dell'abrogazione dell'articolo 58 comma 3.

Articolo 31

Le modifiche apportate all'articolo 45 del testo originario costituiscono un adeguamento conseguente all'introduzione dell'articolo 7 bis. Inoltre si aggiunge il riferimento all'Allegato IV che stabilisce i requisiti particolari da soddisfare per l'introduzione ed il movimento di determinati vegetali, prodotti vegetali ed altre voci e che devono essere riportati sul certificato fitosanitario.



Articolo 32

Con le modifiche apportate ai comma 3 e 5 dell'articolo 46 del testo originario s'inserisce il riferimento corretto alla Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE.

Articolo 33

L'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 47 del testo originario è maturata sulla scorta dell'esperienza pratica dei Servizi fitosanitari regionali ed esplicita pertanto una necessità che si è manifestata nell'attività quotidiana dei Servizi fitosanitari regionali.

Le altre modifiche apportate all'articolo 47 sono state previste per tener conto della Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE.

Articolo 34

L'articolo 48 bis costituisce una modifica finalizzata a tener conto dell'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita il 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

A tal proposito si fa presente che la succitata Intesa è stata sancita al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2030 di cui è stata oggetto l'Italia a seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria.

Nella suddetta intesa si è ritenuto di far fronte alla procedura di infrazione attraverso la determinazione del numero di ispettori fitosanitari necessari per il pieno svolgimento delle attività di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Tuttavia a questa iniziativa volta al potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale non è seguita la dovuta riorganizzazione delle strutture preposte alla sua applicazione. Le ulteriori limitazioni previste dal DL 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30/07/2010 (manovra finanziaria 2010) di fatto non consentono alle Amministrazioni l'adeguamento di personale e mezzi previsto dall'Intesa.

Questo Ministero, al fine di superare la procedura d'infrazione e dare seguito soddisfacente alle raccomandazioni che il Food and Veterinary Office ha formulato nel corso delle visite ispettive condotte in Italia a partite dal 2006 per valutare l'efficienza del sistema di controlli fitosanitari, si è adoperato affinché le problematiche inerenti la corretta organizzazione e il buon funzionamento del sistema italiano in materia di controlli fitosanitari fossero affrontati in maniera adeguata sottoponendo lo stato di attuazione dell'intesa all'attenzione della Conferenza Stato/Regioni.

A tal proposito la Conferenza Stato Regioni il 27/07/2011 ha approvato una seconda intesa, su proposta di questo Ministero, che prevede assegnazioni straordinarie di fondi per l'attività delle Regioni in ambito fitosanitario. Le procedure di assegnazione delle risorse ripartite con la citata intesa sono attualmente in corso.

Articolo 35

Le modifiche apportate all'articolo 49 del testo originario contengono riferimenti relativi all'impiego degli Standard elaborati dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) e all'uso sostenibile dei pesticidi non previsti nel testo originario e tuttavia importanti in quanto rendono il testo emendato aggiornato rispetto alle nuove conoscenze maturate in campo tecnico e scientifico. L'EPPO è un'organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione internazionale nella protezione delle piante nella regione europea e mediterranea e rappresenta l'organismo fitosanitario regionale per l'Europa ai sensi della Convenzione Internazionale di Protezione delle Piante della FAO. Inoltre la lettera o) di nuova introduzione



determina, fra le competenze proprie del Servizio fitosanitario centrale, l'obbligo di relazionare periodicamente alla Commissione europea relativamente allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, espressamente previsto dalla Direttiva 2000/29/CE ma non esplicitato nel testo originario.

Articolo 36

Le lettere l bis, l ter e l quater aggiunte dopo il comma 1 dell'articolo 50 del D.lgs. 214/2005 esplicitano competenze che sono diretta espressione di nuove esigenze maturate nel tempo e connesse allo sviluppo del concetto di agricoltura sostenibile.

L'articolo 50 del D.lgs. n. 214/2005 è stato modificato per correggere il refuso che consisteva nel passare dal comma 1 al comma 3, omettendo il comma 2. Pertanto il comma 3 è diventato comma 2 con la modifica relativa al riferimento agli articoli 34 e 34 bis che rimandano alla figura dell'Ispettore fitosanitario e al Personale tecnico di supporto.

L'aggiunta del comma 3 al testo originario è volta a standardizzare le procedure operative.

Articolo 37

La modifica apportata all'articolo 51 del testo originario consiste nell'inserimento della lettera b) che rappresenta un doveroso richiamo alla Direttiva 98/22/CE della Commissione che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi.

Articolo 38

La modifica apportata all'articolo 52 del testo originario consiste nell'inserimento del comma 2 bis che riprende in parte i contenuti del comma 2 del testo originario integrandoli con compiti che rientrano tra quelli già svolti dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

Rimangono valide le disposizioni previste al comma 3 del D.lgs. 214/2005 per cui ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.

Articolo 39

Reca modifiche apportate all'articolo 54 del testo originario allo scopo di riorganizzare il provvedimento in materia di sanzioni amministrative sulla scorta delle variazioni apportate al D.lgs. 214/2005 con l'intervento regolatorio in oggetto. Inoltre si fa presente che alle norme comunitarie non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il D.lgs. 214/2005, è data attuazione con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 57 del suddetto decreto. Nel corso degli anni, a partire da quando è entrato in vigore il D.lgs. 214/2005, sono stati emanati ai sensi del suddetto articolo 57 decreti ministeriali che hanno previsto nuovi obblighi il cui mancato adempimento non risulta coperto dalle sanzioni contemplate nel D.lgs. 214/2005. Inoltre si sottolinea che alcune modifiche si sono rese necessarie per correggere errori relativi a fattispecie già previste dal D.lgs. 214/2005 che erano state formulate, tuttavia, in una forma non corretta, mentre altre fattispecie sono state introdotte a seguito di esigenze manifestate da parte dei Servizi fitosanitari regionali e sono scaturite, pertanto, dalla pratica operativa che ha evidenziato le lacune esistenti nel testo del D.lgs. 214/2005, come di seguito riportato:



- nel testo emendato dei commi 2 e 3 s'inserisce il richiamo all'articolo 7 bis introdotto con il presente decreto;
- i commi 3 bis, 16 bis, 26 bis, 26 ter e 26 quater sono stati introdotti a seguito di esigenze scaturite nel corso delle attività di controllo svolte dai Servizi fitosanitari regionali che hanno evidenziato le lacune esistenti nel D.lgs. 214/2005 in materia di sanzioni amministrative. Si è provveduto pertanto ad ampliare la casistica dei soggetti passibili di sanzione contemplando tutti i casi che erano sfuggiti al regime sanzionatorio, vale a dire: chiunque non consenta agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto; l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci; chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari; i fornitori accreditati per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiano agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'art. 53 del presente decreto, o che siano inadempienti riguardo la messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi;
- nel testo emendato del comma 4 si intende porre chiarezza specificando, fra le attività oggetto di sanzione, oltre alla mancanza di autorizzazioni, anche la sospensione delle medesime: la sanzione è prevista non solo per chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in assenza delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del D.lgs. 214/2005, ma anche per chiunque esercita le suddette attività nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state sospese;
- nel testo emendato del comma 7 si intende porre chiarezza specificando il soggetto passibile di sanzione, vale a dire chiunque acquista, ai fini professionali, vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri. Infatti, nella formulazione originaria in cui non era specificato "a fini professionali", il testo dava adito anche ad un'interpretazione chiaramente errata per cui l'acquirente finale, vale a dire il semplice consumatore, risultava passibile di sanzione;
- nel testo emendato del comma 9 si intende porre chiarezza specificando, fra le attività oggetto di sanzione, oltre al mancato consenso all'accesso nell'azienda, anche l'ostacolare l'attività dei soggetti incaricati dei controlli;
- nel testo emendato del comma 10 è stato eliminato il riferimento alla lettera h in quanto l'attività in questione è già sanzionata dall'articolo 54, comma 23;
- nel testo emendato del comma 11 si intende porre chiarezza specificando, fra i soggetti passibili di sanzione, oltre che chiunque emetta il passaporto delle piante senza l'autorizzazione, anche chiunque apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione. La Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (IPPC) della FAO, a cui l'Italia ha aderito, ha adottato lo standard internazionale recante le "Linee Guida per la Regolamentazione dei Materiali da Imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale". Tale standard internazionale (ISPM 15) è preso come riferimento dal WTO e ogni stato è tenuto ad implementarlo;
- nel testo emendato del comma 12 si intende porre chiarezza specificando, fra i soggetti passibili di sanzione, oltre che chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emetta il passaporto delle piante in ogni sua parte, anche chiunque non compili il medesimo;
- la modifica apportata al comma 20 consente la correzione di un refuso: la al posto di al;



- la modifica apportata al comma 23 consente di correggere il riferimento all'articolo appropriato: l'articolo 50 al posto dell'articolo 52;
- nel testo emendato del comma 24 si intende porre chiarezza specificando a quale obbligo deve ottemperare chi non osserva il divieto di messa a dimora di piante. Tale obbligo consiste nel provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere;
- nel testo emendato del comma 27 si intende porre chiarezza specificando quali sono gli enti competenti ad irrogare le sanzioni, vale a dire i Servizi fitosanitari regionali. Inoltre s'introduce il riferimento all'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita il 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per cui i proventi delle sanzioni devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.

Articolo 40

L'articolo 13 quinquies della direttiva 2000/29/CE stabilisce la riscossione di una "tassa fitosanitaria" destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, d'identità e fitosanitari, il cui livello rispecchi i seguenti criteri: la retribuzione degli ispettori; l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione degli ispettori; il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio; le prove di laboratorio; l'attività amministrativa necessaria, incluse le spese generali di funzionamento e le spese di formazione degli ispettori.

I suddetti controlli consistono in ispezioni minuziose da effettuarsi almeno su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni, oppure, nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Lo scopo di tali ispezioni è stabilire se: la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi (controlli documentali); interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) della Dir. 2000/29/CE (controlli fitosanitari).

La riscossione di una "tassa fitosanitaria" è prevista pertanto ogniqualvolta un Paese Membro deve affrontare l'onere di eseguire i controlli sopra menzionati.

Inoltre sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale gli oneri necessari per effettuare le verifiche e i controlli documentali e d'identità di cui agli articoli 45 e 46 che riguardano rispettivamente la richiesta di autorizzazione e l'autorizzazione per l'introduzione ed il trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, si fa presente che, anche in questo caso, si è trattato di una mera omissione nel testo del D.lgs. 214/2005.

Infatti, le tariffe applicate ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 risultano già previste all'Allegato XX, Parte A, Voce a) e b) per i controlli documentali e d'identità, Voce a) per i controlli fitosanitari applicando la tariffa a seconda del prodotto che s'intende introdurre per scopi scientifici, vale a dire a seconda che si tratti di talee e piantine oppure alberi, arbusti e altre piante legnose e così via. L'introduzione per scopi scientifici di materiale vegetale corrisponde a tutti gli effetti ad un'importazione. Le attività di cui agli articoli 45, 46 e 47 sono effettuate per scopi sperimentali e di ricerca in cui viene valutato il rischio fitosanitario di organismi nocivi e vegetali colpiti da



malattia da quarantena. Tale attività serve per valutare eventuali metodologie di difesa nonché per una conoscenza più approfondita dell'organismo nocivo.

Infine, si fa presente che l'allegato XX del D.lgs. 214/2005, che contiene livelli secondo i quali è fissata la tariffa fitosanitaria, riporta, alla Parte B, la tariffa sia per il rilascio delle autorizzazioni, con chiaro riferimento all'articolo 19, che la tariffa per i controlli alla produzione ed alla circolazione, con chiaro riferimento all'articolo 17.

Le tariffe previste all'articolo 40 comma 1 sono riformulate in termini più chiari e precisi ma sono a tutti gli effetti già corrisposte da chi di dovere ai Servizi fitosanitari regionali. Non si stanno, pertanto introducendo nuove tariffe.

Articolo 41

Il comma 2 dell'articolo 57 del testo originario è stato soppresso in quanto trasferito all'articolo 42, comma 1 bis (modifiche dei punti frontalieri).



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero Politiche agricole alimentari e forestali

Titolo del provvedimento: Modifica del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr. Maurizio Desantis Dirigente Ufficio COSVIR XI del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tel. 06/46656098, e-mail: m.desantis@mpaaf.gov.it

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento regolatorio, in coerenza con la delega recata dall'art. 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), mira a raggiungere l'obiettivo di fornire ai Servizi Fitosanitari Regionali uno strumento normativo adeguato, chiaro, completo e aggiornato per mettere in atto tutte le misure necessarie ad impedire l'ingresso e la diffusione degli organismi nocivi ai vegetali nel territorio nazionale. I Servizi Fitosanitari che operano sul territorio di propria competenza daranno coerente applicazione alle norme di settore.

Nel corso degli anni sono emerse significative difficoltà, sia per il Servizio Fitosanitario Nazionale che per gli operatori del settore, nell'applicazione di alcune disposizioni contenute nel D.lgs. 214/2005 riconducibili sia a casi specifici non previsti dal provvedimento in questione che si sono verificati tuttavia nella pratica operativa, sia a questioni interpretative legate ad una formulazione del testo non chiara, sia alle novità normative volute dalle Istituzioni comunitarie.

Per quanto riguarda le novità normative, si fa riferimento all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti comunitari rilevanti per il settore fitosanitario quali il Regolamento (CE) n. 450/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice Doganale comunitario e che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, il Regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, il Regolamento (CE) n. 436/2011 del 5 maggio 2011 di modifica dell'allegato I del regolamento n. 690/2008, la Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE, la Direttiva 2004/103/CE.

Il provvedimento, oltre a tener conto dei suddetti aggiornamenti legislativi, intende fornire garanzie più ampie di tutela fitosanitaria sui vegetali e prodotti vegetali introdotti o movimentati sul territorio nazionale. Da tale imprescindibile esigenza sono scaturite le modifiche apportate agli articoli 7 e 36 del testo originario che rispondono alle necessità di seguito elencate:

- estendere il divieto all'introduzione e alla diffusione sul territorio nazionale a qualsiasi organismo nocivo la cui presenza non sia stata riscontrata, anche se non incluso negli allegati della norma comunitaria di riferimento;
- contemplare, per quanto riguarda i controlli all'importazione, nella casistica degli organismi nocivi da non introdurre anche quelli che non fanno parte degli Allegati I o II.

Inoltre il settore fitosanitario italiano è stato oggetto, a partire dal 2006, di visite ispettive condotte da parte del Food and Veterinary Office, l'Ufficio ispettivo della Commissione europea, per valutare l'efficienza del sistema italiano dei controlli. In queste occasioni il team ispettivo ha riscontrato alcune criticità del sistema italiano per le quali ha formulato specifiche raccomandazioni. Le carenze rilevate determinano ripercussioni su tutta la gestione della materia fitosanitaria, sia a livello comunitario che nazionale. La Commissione europea ha reso noto che tale situazione è causa di preoccupazione, in particolare per le ripercussioni negative che si potrebbero



produrre a livello europeo in ambito fitosanitario, e che la piena e corretta attuazione della normativa europea in ambito fitosanitario è considerata una priorità assoluta. Il Provvedimento in esame tiene conto, pertanto, anche della necessità di dare un seguito soddisfacente ad alcune raccomandazioni formulate dall'FVO.

Lo schema di decreto legislativo ha provveduto anche a riorganizzare il provvedimento in materia di sanzioni amministrative e tariffe.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, rappresenta il quadro normativo nazionale di riferimento per la difesa dei vegetali.

Tale provvedimento ha recepito la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE e le sue successive modificazioni (Direttiva 2002/89/CE) ogni qualvolta si è reso necessario modificare gli allegati, che costituiscono la parte strettamente tecnica del decreto, al fine di ottenere un testo consolidato delle misure vigenti.

L'obiettivo principale della legislazione fitosanitaria comunitaria consiste nel garantire la sicurezza dei prodotti alimentari di origine vegetale e la salute e la qualità delle colture in tutti gli Stati membri. Essa disciplina anche il commercio delle piante e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità, nonché le importazioni dal resto del mondo in conformità con le norme e gli obblighi internazionali in materia fitosanitaria.

Il controllo degli organismi nocivi nel territorio comunitario costituisce una parte importante del regime fitosanitario della Comunità. Gli organismi nocivi che possono essere oggetto di misure specifiche di controllo sono sia quelli elencati negli allegati della Direttiva 2000/29/CE che altri organismi nocivi precedentemente non presenti nella Comunità, non elencati in modo specifico nella Direttiva 2000/29/CE ma che possono rivestire un'importanza potenziale dal punto di vista economico o ambientale. Per questi ultimi la Commissione europea adotta periodicamente misure di emergenza specifiche che vengono recepite nell'ordinamento legislativo nazionale attraverso Decreti Ministeriali.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ha consentito di trasporre nell'ordinamento legislativo nazionale anche disposizioni previste in altre norme comunitarie rilevanti per il settore fitosanitario. Si fa riferimento in particolare alla Direttiva 98/22/CE che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi (Allegato XIX del D.lgs. 214/2005) e alla Direttiva 95/44/CE della Commissione che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio proposto è dettato dalla necessità di dare piena applicazione alla Direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE e le sue successive modificazioni e modificherà il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.



L'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto in commento è compatibile con l'esigenza di uniformità ordinamentale e della tutela della concorrenza. Inoltre, è garantito il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definito all'art. 117 della Costituzione ed in ossequio al principio di leale collaborazione è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del presente decreto, adottate in attuazione di un'espressa delega al Governo, non violano i principi di cui all'art. 118 Cost., primo comma e sono coerenti con i principi previsti dalla legge delega.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Nello schema di decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente schema di decreto legislativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio è scaturito anche dalla necessità di aggiornare il provvedimento di riferimento per il settore fitosanitario in funzione delle novità normative volute dalle Istituzioni comunitarie. Si fa riferimento in particolare all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti comunitari rilevanti per il settore fitosanitario quali il Regolamento (CE) n. 450/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice Doganale comunitario e che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, il Regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, il Regolamento (CE) n. 436/2011 del 5 maggio 2011 di modifica dell'allegato I del regolamento n. 690/2008, la Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE, la Direttiva 2004/103/CE.

Inoltre, benché per gli organismi nocivi non normati dalla Direttiva 2000/29 la Commissione europea emani periodicamente misure di emergenza specifiche che vengono recepite nell'ordinamento legislativo nazionale attraverso Decreti Ministeriali, si è reso necessario tener conto nell'intervento regolatorio anche di alcuni requisiti specifici dettati in provvedimenti di questo tipo, in quanto avevano effetti sulle procedure tecnico-operative ordinarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La decisione della Commissione del 19 febbraio 2009, concernente "Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 del Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria -



adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" contesta allo Stato italiano l'inadeguata applicazione delle misure dirette ad impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio, indicando, tra l'altro, tra le cause di tali inadempimenti la scarsità di mezzi e personale del Servizio Fitosanitario Nazionale.

In molte regioni, infatti, i Servizi Fitosanitari non sono strutturati in modo da poter applicare adeguatamente la normativa fitosanitaria e far fronte alle emergenze fitosanitarie. In questo contesto la carenza operativa a livello locale si traduce in grave pregiudizio per la sicurezza fitosanitaria nazionale.

Al fine di superare tale procedura d'infrazione, è stata sancita in data 19 aprile 2010 l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale, istituito ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

Tuttavia il progressivo aggravarsi della situazione economica nazionale, provocato dalla crisi internazionale dei mercati e le intervenute limitazioni di spesa, hanno creato notevoli difficoltà nel reperimento di fondi destinati all'adeguamento di personale e mezzi previsto dall'Intesa.

Tenuto conto che tale situazione è causa di grande preoccupazione da parte della Commissione europea e che la piena e corretta attuazione della normativa europea in ambito fitosanitario costituisce una priorità assoluta, si è provveduto affinché le problematiche inerenti la corretta organizzazione e il buon funzionamento del sistema italiano in materia di controlli fitosanitari fossero affrontati in maniera adeguata sottoponendo lo stato di attuazione dell'intesa all'attenzione della Conferenza Stato/Regioni.

A tal proposito la Conferenza Stato Regioni il 27/07/2011 ha approvato una seconda intesa sulla proposta ministeriale che prevede assegnazioni straordinarie di fondi per l'attività delle Regioni in ambito fitosanitario. Le procedure di assegnazione delle risorse ripartite con la citata intesa sono state previste dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 24050, del 14.11.2011.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni inerenti la regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.



PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo sono state introdotte alcune nuove definizioni scaturite dalla necessità di soddisfare esigenze operative relative. Si fa riferimento in particolare alle modifiche apportate al testo ai seguenti articoli:

- Articolo 1: s'introduce la definizione di "campo di produzione" per far fronte alle esigenze relative alla registrazione delle aziende e ai controlli da effettuare.
- Articolo 4: s'introduce la dizione "organismi vivi isolati" per porre chiarezza e specificare le condizioni relative alle proibizioni e restrizioni all'introduzione e diffusione nel territorio nazionale di organismi nocivi.
- Articolo 24: s'introduce formalmente nel quadro normativo del settore fitosanitario la figura del "Personale tecnico di supporto" che è sempre stata presente ed operante presso i Servizi fitosanitari regionali ma non era prevista dal testo originario.

Tali definizioni sono coerenti con quelle già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel presente schema di decreto legislativo si fa uso della tecnica della novella legislativa per garantire il mantenimento del testo base del decreto legislativo n. 214 del 2005.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel presente schema di decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dalla novella legislativa, non vi sono abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi successivi al presente decreto.



8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati statistici disponibili presso l'amministrazione.



RELAZIONE A.I.R.

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Modifica del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Referente: Dr. Maurizio Desantis Dirigente Ufficio COSVIR XI del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tel. 06/46656098. e-mail: m.desantis@mpaaf.gov.it

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) SINTETICA DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, rappresenta il quadro normativo nazionale di riferimento per la difesa dei vegetali. Tale provvedimento ha recepito, infatti, la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE e le sue successive modificazioni (Direttiva 2002/89/CE) per l'adeguamento degli allegati, che costituiscono la parte strettamente tecnica del decreto. L'obiettivo principale della legislazione fitosanitaria comunitaria consiste nel garantire la sicurezza dei prodotti alimentari di origine vegetale e la salute e la qualità delle colture in tutti gli Stati membri. Essa disciplina anche il commercio delle piante e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità, nonché le importazioni dal resto del mondo in conformità con le norme e gli obblighi internazionali in materia fitosanitaria.

Il controllo degli organismi nocivi nel territorio comunitario costituisce una parte importante del regime fitosanitario della Comunità. Gli organismi nocivi che possono essere oggetto di misure specifiche di controllo sono, sia quelli elencati negli allegati della Direttiva 2000/29/CE, che altri organismi nocivi precedentemente non presenti nella Comunità, non elencati in modo specifico nella Direttiva 2000/29/CE, ma che possono rivestire un'importanza potenziale dal punto di vista economico o ambientale. Per questi ultimi la Commissione europea adotta periodicamente misure di emergenza specifiche che vengono recepite nell'ordinamento legislativo nazionale attraverso Decreti Ministeriali.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ha consentito di trasporre nell'ordinamento legislativo nazionale anche disposizioni previste in altre norme comunitarie rilevanti per il settore fitosanitario. Si fa riferimento in particolare alla Direttiva 98/22/CE che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi (Allegato XIX del D.lgs. 214/2005) e alla Direttiva 95/44/CE della Commissione che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

B) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA' CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA

Nel corso degli anni sono emerse significative difficoltà, sia per il Servizio Fitosanitario Nazionale che per gli operatori del settore, nell'applicazione di alcune disposizioni contenute nel D.lgs. 214/2005 riconducibili, sia a casi specifici non previsti dal provvedimento in questione che si sono verificati nella pratica operativa, sia a questioni interpretative legate ad una formulazione del testo non chiara, sia, infine, alle novità normative volute dalle Istituzioni comunitarie.

Per quanto riguarda le novità normative, si fa riferimento all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti comunitari rilevanti per il settore fitosanitario quali il Regolamento (CE) n. 450/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice



Doganale comunitario e che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, il Regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, il Regolamento (CE) n. 436/2011 del 5 maggio 2011 di modifica dell'allegato I del regolamento n. 690/2008, la Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE, la Direttiva 2004/103/CE.

Pertanto, è emersa nel tempo l'esigenza di apportare delle modifiche al testo del decreto legislativo 214 per risolvere le seguenti criticità:

- mancanza di adeguati strumenti per affrontare le nuove emergenze fitosanitarie (quali ad esempio il nematode del pino) che impongono di sottoporre ad ispezione, oltre a vegetali e prodotti vegetali, anche i relativi imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto così come i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria;
- insufficiente casistica dei soggetti da iscrivere nel registro. A tal proposito si è deciso di contemplare fra i soggetti che devono iscriversi al Registro Ufficiale dei Produttori, i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie;
- mancanza di strumenti per fronteggiare le emergenze e i casi particolari comunque normati dalla Comunità. Si è previsto, pertanto, il caso in cui, quando sia richiesto da normative comunitarie che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo sia apposto dal produttore sulla minima unità commerciale e l'uso del passaporto delle piante, quelle specie vegetali, quali castagni e palme, non comprese nell'allegato V ma che richiedono, per norma comunitaria specifica di essere accompagnate dal passaporto anche sulla singola pianta e sino al consumatore finale.
- mancanza di una misura utile a garantire il rispetto delle disposizioni del provvedimento riguardante le tariffe, da parte di coloro che sono morosi. La riscossione di tariffe e sanzioni rappresenta l'unica fonte di finanziamento destinata espressamente a garantire le entrate dei Servizi fitosanitari regionali e ha, pertanto, una portata non trascurabile nei bilanci dei medesimi e per il loro essenziale funzionamento. L'intervento regolatorio ha provveduto a riorganizzare il provvedimento in materia di sanzioni amministrative e tariffe, consentendo di assoggettare a sanzione anche coloro che, pur violando la norma, non erano espressamente colpiti dal regime sanzionatorio istituito col D.lgs. 214/2005, così da accrescere la funzione deterrente delle sanzioni;
- errori materiali nel testo. E' stata considerata la necessità urgente di aggiornare il D.lgs. 214/2005 al fine di eliminare gli errori materiali ancora presenti nel testo in vigore o rivedere quelle parti poco chiare che davano adito a diverse interpretazioni.

Inoltre, il settore fitosanitario italiano è stato oggetto, a partire dal 2006, di visite ispettive condotte da parte del Food and Veterinary Office, l'Ufficio ispettivo della Commissione europea, per valutare l'efficienza del sistema italiano dei controlli. In queste occasioni il team ispettivo ha riscontrato alcune criticità del sistema italiano per le quali ha formulato specifiche raccomandazioni. Le carenze rilevate determinano ripercussioni su tutta la gestione della materia fitosanitaria, sia a livello comunitario che nazionale. La Commissione europea ha reso noto che tale situazione è causa di preoccupazione, in particolare per le ripercussioni negative che si potrebbero produrre a livello europeo in ambito fitosanitario e che la piena e corretta attuazione della normativa europea nello stesso settore è considerata una priorità assoluta.

L'intervento regolatorio tiene conto, pertanto, anche della necessità di dare un seguito soddisfacente ad alcune raccomandazioni formulate dall'FVO.



C) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE E DELLE ESIGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE CONSIDERATE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO.

Il nuovo testo normativo si è reso necessario al fine di fornire disposizioni più complete e più chiare rispetto ad importanti attività pertinenti il settore fitosanitario, quali l'introduzione nel territorio nazionale di organismi vivi isolati, la registrazione dei produttori e il rilascio delle autorizzazioni all'attività, le procedure di controllo alla produzione e alla circolazione, l'introduzione e il trasferimento di materiale per prove scientifiche e lavori di selezione varietale.

Pertanto, si è ritenuto opportuno di adeguare le procedure di controllo del territorio e dei vegetali commercializzati alle mutate condizioni produttive e di mercato, avvalendosi delle nuove conoscenze maturate in campo tecnico e scientifico, anche a seguito degli esiti di attività di ricerca condotte sulle problematiche fitosanitarie. Si fa riferimento a tutti gli articoli in cui le modifiche conducono a più ampie garanzie fitosanitarie.

L'intervento regolatorio ha previsto anche modifiche in materia di sanzioni amministrative e tariffe (articoli 39 e 40). In particolare si è previsto di ampliare la casistica dei soggetti passibili di sanzione individuando i casi che erano sfuggiti al regime sanzionatorio istituito col D.lgs. 214/2005, come si evince dalle modifiche apportate all'articolo 54 del testo originario che introducono sanzioni amministrative per:

- chiunque non consenta agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto;
- chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli art. 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto;
- chiunque acquista, ai fini professionali, vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri;
- chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività;
- chiunque emetta il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione;
- chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emetta o non compili il passaporto delle piante in ogni sua parte;
- l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39 comma 3;
- chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari;
- i fornitori accreditati per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiano agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'art. 53 del presente decreto, o che siano inadempienti riguardo la messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi.

L'inasprimento delle misure sanzionatorie costituirà un valido incentivo per l'esercizio responsabile dell'attività di tutti gli operatori del settore, dai produttori agli esportatori, garantendo al contempo la piena e corretta attuazione della normativa europea in ambito fitosanitario nonché risorse utili a coprire le spese che i Servizi sosterranno per attività connesse ai controlli.



Infine, si è ritenuto opportuno dare applicazione, attraverso tale intervento regolatorio, anche alle norme internazionali elaborate in seno alla FAO e all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) di cui l'Italia è partner. L'EPPO è un'organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione internazionale nella protezione delle piante nella regione europea e mediterranea e rappresenta l'organismo fitosanitario regionale per l'Europa ai sensi della Convenzione Internazionale di Protezione delle Piante della FAO.

Le ricadute pratiche delle disposizioni volute con l'intervento regolatorio sono evidenti quando si pensi alle recenti emergenze fitosanitarie che hanno riscosso un crescente interesse sia da parte dei cittadini, che degli operatori del settore e dei mass media, quali il punteruolo rosso delle palme, il cinipide del castagno o il cancro batterico dell'actinidia. Per quanto riguarda *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, agente eziologico del cancro batterico dell'actinidia, che ha gravemente danneggiato le produzioni nazionali di kiwi, infatti, si evidenzia che la Direttiva 2000/29/CE, ad oggi, non prescrive che vegetali e prodotti vegetali di Actinidia siano sottoposti ad ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione o nel paese d'origine per poter essere, rispettivamente, spostati o introdotti nel territorio della Comunità. Considerato che tale lacuna contribuisce in maniera significativa alla diffusione della patologia e che la coltivazione del kiwi riveste per l'Italia un'importanza economica notevole, sia in termini di produzione di frutti che di materiale di propagazione, le garanzie di sicurezza fitosanitaria più ampie fornite con l'intervento regolatorio si configurano come uno strumento utile a tutelare il nostro territorio e la qualità delle nostre esportazioni.

In ogni caso, si specifica che sono stati rispettati i livelli minimi di regolazione comunitaria in materia, sulla base della regola che gli atti di recepimento non possono prevedere introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. L'intervento regolatorio modifica, infatti un testo normativo già in vigore, con l'intenzione di recepire in modo più chiaro ed esaustivo le disposizioni comunitarie del settore.

D) OBIETTIVI DA REALIZZARE ED INDICATORI CHE CONSENTIRANNO DI VERIFICARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO.

L'intervento regolatorio, in coerenza con l'art. 33 della legge delega 2009, mira a raggiungere l'obiettivo di fornire ai Servizi Fitosanitari Regionali uno strumento normativo adeguato, chiaro, completo e aggiornato per mettere in atto tutte le misure necessarie ad impedire l'ingresso e la diffusione degli organismi nocivi ai vegetali nel territorio nazionale. I Servizi Fitosanitari che operano sul territorio di propria competenza daranno coerente applicazione alle norme di settore.

L'intervento regolatorio, intende fornire garanzie più ampie di tutela fitosanitaria sui vegetali e prodotti vegetali introdotti o movimentati sul territorio nazionale. Da tale imprescindibile esigenza sono scaturite le modifiche apportate agli articoli 7 e 36 del testo originario che rispondono alle necessità di seguito elencate:

- estendere il divieto all'introduzione e alla diffusione sul territorio nazionale a qualsiasi organismo nocivo;
- contemplare, per quanto riguarda i controlli all'importazione, nella casistica degli organismi nocivi da non introdurre anche quelli che non fanno parte degli Allegati I o II.

Gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono, quindi, rinvenibili, per quanto attiene alle modifiche apportate al sistema sanzionatorio, nel numero di sanzioni effettuate dai Servizi Fitosanitari Regionali.

In merito agli interventi di riformulazione del testo destinati a porre chiarezza nel provvedimento e sottrarlo alla suscettibilità di differenti interpretazioni, l'indicatore di riferimento può essere ravvisato nel minor numero di istanze presentate riguardo l'applicabilità di alcune misure da parte degli operatori del settore.



Infine, fungono da indicatori i risultati delle indagini ufficiali e dei controlli effettuati dai Servizi fitosanitari regionali che costituiscono, in generale, materiale oggetto di elaborazioni statistiche, valide per delineare un quadro complessivo ed aggiornato del settore fitosanitario italiano.

Tutti i risultati sono di norma trasmessi per iscritto al Servizio fitosanitario centrale e messi a disposizione della Commissione UE, alle scadenze previste dalle norme comunitarie in forma di report.

E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Destinatari pubblici: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio fitosanitario centrale, Servizi fitosanitari regionali e Regioni, Enti di ricerca.

Destinatari privati: chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dalla normativa (es. vivaisti, aziende agricole, esportatori).

Destinatari indiretti: consumatori e cittadini.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La necessità di aggiornare e migliorare la formulazione del testo per porre chiarezza laddove sorgessero questioni interpretative che avevano effetti non trascurabili, sono emerse in seno al Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito presso il Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'Art. 52 del D.lgs. 214/2005, che rappresenta la sede in cui l'Autorità Centrale assicura il coordinamento a livello regionale ed in cui vengono trattate costantemente le questioni concernenti l'applicazione delle norme nazionali e comunitarie da parte dei Servizi fitosanitari regionali.

I Servizi fitosanitari regionali, deputati a dare attuazione a tali norme sui territori di propria competenza, hanno illustrato carenze e criticità rilevate nel corso della loro attività a stretto contatto con gli operatori del settore (produttori, vivaisti, esportatori, Dogane) che li porta ad applicare quotidianamente le misure prescritte dal D.lgs. 214/2005.

Alla luce di queste considerazioni è stato costituito in seno al Comitato fitosanitario nazionale un apposito gruppo di lavoro a cui hanno partecipato rappresentanti del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di affrontare tali problematiche e discutere sulla validità delle misure contenute nella norma. Tale gruppo di lavoro si è incontrato periodicamente per due anni per concordare le modifiche necessarie ad adeguare il provvedimento alle esigenze di cui tutti i Servizi fitosanitari regionali si sono fatti portavoce in base alla propria esperienza e alle proprie peculiarità territoriali e organizzative.

Lo schema del provvedimento è stato quindi sottoposto alla valutazione del Comitato Fitosanitario Nazionale che ha dedicato due sedute esclusivamente alla discussione di tutte le modifiche contenute nella bozza elaborata dal gruppo di lavoro. Il Comitato Fitosanitario Nazionale ha espresso parere favorevole all'intervento regolatorio pertanto solo al termine del minuzioso lavoro di rilettura critica di tutto il testo.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire la protezione sotto il profilo fitosanitario del territorio nazionale e non sarebbe stata possibile soprattutto in relazione agli obblighi che la Comunità ha prescritto con i regolamenti e direttive di cui l'intervento regolatorio è diretta espressione.



SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative in quanto si è ritenuto che le misure contenute nel presente provvedimento, rimanendo in linea con le indicazioni del Consiglio Europeo, fossero adeguate con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di lotta agli organismi nocivi ai vegetali. L'intervento regolatorio è frutto di numerosi incontri e contributi da parte dei Servizi fitosanitari regionali, quali destinatari finali del testo. Nel corso dei numerosi incontri svoltisi sono necessariamente emerse varie ipotesi di soluzione dei problemi, che di volta in volta hanno trovato soluzione nella versione del testo che è stata presentata.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) METODO DI ANALISI APPLICATO PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI

L'intervento regolatorio è conforme ai criteri stringenti imposti dalla delega a cui si dà attuazione.

Nella fase ascendente delle norme comunitarie a cui l'intervento regolatorio fa riferimento, sono stati adottati, a suo tempo, metodi di analisi che hanno verificato, in sede europea, la positività dell'introduzione di tali norme per il settore fitosanitario.

Inoltre, attraverso una valutazione dei relativi costi e benefici, si è giunti alla conclusione che l'ampliamento della casistica dei soggetti passibili di sanzione e l'inasprimento di misure che obblighino al pagamento della tariffa, costituiranno, da una parte, un valido incentivo per l'esercizio responsabile dell'attività dei produttori, dei vivaisti, degli esportatori e degli importatori e, dall'altra, garantiranno risorse utili a coprire le spese che i Servizi sosterranno per attività connesse ai controlli.

Si evidenzia, infine, che la maggiore chiarezza del testo regolatorio consentirà una maggiore trasparenza, linearità e oggettività nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo svolte dai Servizi fitosanitari, dal quale deriveranno un minor dispendio di costi e risorse e una maggiore efficienza, anche nell'ottica del risparmio delle spese legali per la soluzione di controversie tra le parti.

B) VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'OPZIONE PRESCELTA

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi, anzi aumenta i vantaggi per la collettività in quanto offre maggiori garanzie di protezione fitosanitaria del territorio e delle produzioni nazionali contro l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

C) INDICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (OI)

L'intervento regolatorio ha apportato modifiche agli articoli 8, 20, 47, 50 e 54 del testo originario riformulando alcuni obblighi informativi e introducendone di nuovi, come di seguito riportato:

- Articolo 5 dell'intervento regolatorio: è stato esteso l'obbligo agli Enti Pubblici e privati ed ogni altra Istituzione scientifica di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica Italiana.

Inoltre è stato introdotto l'obbligo per le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II di comunicarne tempestivamente i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.

Infine, per definire chiaramente i rapporti e le procedure da seguire, nell'ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale, tra il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi Fitosanitari



Regionali e per ovviare ad inconvenienti di inadempienza agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Direttiva 2000/29/CE si specifica che i Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, Sez. I, all'allegato II, Parte A, Sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, Sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, Parte A, Sez. II, o parte B. I servizi fitosanitari regionali altresì notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

- Articolo 13 dell'intervento regolatorio: riformula l'articolo 20 esplicitando che l'iscrizione al RUP è prevista per i grossisti di patate e agrumi, i quali determinano percorsi commerciali particolari. Vengono inseriti fra i soggetti che devono presentare iscrizione al RUP i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie specifiche, pur non essendo alcuni di questi vegetali, come ad es. le piante di castagno e di palma, contemplati nell'Allegato V del D.lgs. 214/2005.
- Articolo 33 dell'intervento regolatorio: viene introdotto l'obbligo per i Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata di trasmettere tempestivamente, nell'ambito dei controlli ufficiali di quarantena, copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.

Inoltre, entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali hanno l'obbligo di trasmettere al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio Fitosanitario centrale.

- Articolo 36 dell'intervento regolatorio: viene introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di comunicare al Servizio fitosanitario centrale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'intervento regolatorio, le Strutture e i Responsabili Regionali individuati per le finalità di cui al presente Decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.
- Articolo 39 dell'intervento regolatorio: viene introdotta la sanzione amministrativa per l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39 comma 3.

Non sono introdotti dall'intervento regolatorio, nuovi oneri informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati.

D) EVENTUALE COMPARAZIONE CON ALTRE OPZIONI ESAMINATE



Nessuna comparazione è stata fatta dall'Amministrazione in quanto non sono state prese in considerazione altre alternative.

E) CONDIZIONI E FATTORI INCIDENTI SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'Amministrazione ha valutato che l'intervento regolatorio non produrrà ulteriori costi a carico della Pubblica Amministrazione.

I destinatari dell'intervento regolatorio sono in grado di dare attuazione agli obblighi previsti in quanto s'interviene in un settore che è già stato regolamentato dalla normativa italiana attualmente in vigore ed in particolare dal decreto legislativo n. 214 del 2005.

Anche la previsione relativa all'istituzione dell'Albo nazionale degli Ispettori fitosanitari, andrà ad implementare, infatti, un sistema già esistente, che sarà comunque finanziato dai proventi delle attività svolte dai Servizi fitosanitari regionali.

Non sono stati introdotti requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Infine, non sono stati previsti meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della normativa comunitaria.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il nuovo testo normativo non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto è il Servizio fitosanitario nazionale, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali unitamente agli operatori del settore.

B) EVENTUALI AZIONI PER LA PUBBLICITA' PER L'INFORMAZIONE DELL'INTERVENTO

Il provvedimento di intervento regolatorio in questione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà divulgato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre, i Servizi fitosanitari regionali avranno il compito di darne divulgazione nel territorio di loro competenza.

C) STRUMENTI PER IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

I Servizi fitosanitari regionali assicurano il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio attraverso la quotidiana attività di applicazione delle misure in esso contenute ed in stretto contatto con le parti interessate (produttori, vivaisti, esportatori, Dogane).

I risultati delle indagini ufficiali e dei controlli eseguiti dai Servizi fitosanitari regionali sul territorio di loro competenza sono trasmessi periodicamente al Servizio fitosanitario centrale che elabora i



report da inviare alla Commissione, secondo la tempistica prevista dalle disposizioni delle normative europee.

Tali report sono il resoconto delle attività di monitoraggio condotte in pieno campo e nei vivai per verificare la presenza e contrastare la diffusione di organismi nocivi che sono oggetto di specifiche misure di lotta obbligatoria come il punteruolo rosso delle palme, il tarlo asiatico, il nematode del pino ecc... Per questi organismi nocivi è necessario specificare: le modalità e i risultati del monitoraggio (superficie ispezionata, numero di vivai ispezionati, numero di trappole posizionate), l'eventuale istituzione sul territorio di aree demarcate e le misure fitosanitarie attuate per l'eradicazione (numero di piante abbattute o di lotti distrutti, divieti alla movimentazione, prescrizione di trattamenti chimici, ecc...).

Tale procedura consente di disporre di un quadro aggiornato della situazione fitosanitaria relativamente agli organismi nocivi ai vegetali e alle attività di controllo alla produzione e all'importazione nonché di valutare l'effetto delle misure imposte dal nuovo testo normativo.

D) EVENTUALI MECCANISMI PER LA REVISIONE E L'ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PREVISTA REGOLAMENTAZIONE E GLI ASPETTI PRIORITARI DA SOTTOPORRE EVENTUALMENTE ALLA VIR.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettuerà la VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- grado di soddisfacimento relativo al superamento delle problematiche evidenziate dai servizi fitosanitari rispetto al D.lgs. 214/2005, al fine di verificare gli effetti positivi dovuti alla semplificazione e chiarificazione della norma;
- effettività delle sanzioni con conseguente riduzione delle violazioni per assicurare la conformità dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Nell'ambito del Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale, verranno costantemente presi in esame e discussi gli aspetti tecnici e applicativi della norma, evidenziando eventuali criticità.

Inoltre, le criticità rilevate in quest'ambito verranno sottoposte alla valutazione della Commissione europea e dei Paesi Membri in occasione delle riunioni del Comitato Fitosanitario Permanente che si tengono ogni mese a Bruxelles.



Relazione tecnico-finanziaria sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella comunità.

Premessa

Lo schema di decreto legislativo predisposto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infatti, i Servizi fitosanitari regionali, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, hanno competenza in materia fitosanitaria sul territorio regionale. In base a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 214/2005, rientrano tra i compiti dei Servizi fitosanitari regionali sia l'applicazione delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale, sia il controllo e la vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei.

In particolare, gli esami, le indagini ufficiali e le misure di lotta per scongiurare la presenza di organismi nocivi ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui agli allegati del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, rientrano nelle attività ordinarie di competenza dei Servizi fitosanitari regionali previsti dall'art. 50 del decreto legislativo 214 sopra citato.

Articolo 1

Si tratta di modifiche finalizzate a tener conto dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 450/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il Codice Doganale comunitario e che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992. Inoltre, viene introdotta la definizione di "campo di produzione", nuovo concetto mutuato dal vivaismo viticolo, per soddisfare necessità operative relative alla registrazione delle aziende e ai controlli da effettuare.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 2

Si tratta di modifiche finalizzate ad introdurre una regola chiara per evitare l'apertura di contenziosi legali lunghi e costosi.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 3

Si tratta di modifiche finalizzate a fornire garanzie più ampie dal punto di vista della sicurezza fitosanitaria, estendendo il divieto all'introduzione e alla diffusione sul territorio nazionale a qualsiasi organismo nocivo la cui presenza non sia stata riscontrata, anche se non incluso negli allegati della norma comunitaria di riferimento.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 4

Si tratta di modifiche volte ad introdurre un necessario completamento dell'articolo 7 che norma i permessi di importazione. Inoltre si specifica che gli organismi vivi isolati non



presenti in Italia non altrimenti regolamentati possono essere importati nel territorio della Repubblica Italiana subordinatamente al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario. Tale possibilità non era precedentemente prevista e va a colmare una lacuna emersa nella pratica operativa.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 5

Si tratta di modifiche mirate a definire chiaramente i rapporti e le procedure da seguire, nell'ambito del Servizio Fitosanitario Nazionale, tra il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi Fitosanitari Regionali per ovviare ad inconvenienti di inadempienza agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Direttiva 2000/29/CE e a superare incertezze applicative emerse nella pratica operativa a seguito del verificarsi di casi specifici inerenti l'obbligo di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta sia degli organismi nocivi normati che di quelli non normati mai segnalati precedentemente nel territorio della Repubblica Italiana, nonché dei risultati dei monitoraggi condotti da Istituzioni scientifiche sulla presenza degli organismi nocivi da quarantena.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 6

Si tratta di modifiche apportate al fine di formalizzare il fatto che le analisi fitosanitarie rientrano tra le attività svolte dal Servizio Fitosanitario Nazionale. Questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rappresenta un'attività già svolta dai Servizi Fitosanitari Regionali attraverso i propri laboratori di riferimento. L'esecuzione di analisi fitosanitarie si configura come un'attività indispensabile allo svolgimento delle ispezioni e di tutte le azioni successive.

Inoltre sono introdotte modifiche dettate da esigenze pratiche quali l'insorgenza di nuove emergenze fitosanitarie, ad esempio il nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), che esigono misure specifiche come sottoporre ad ispezione, oltre a vegetali e prodotti vegetali, anche i relativi imballaggi.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articoli 7, 8, 9, 10 e 11

Si tratta di articoli che introducono modifiche tecniche di mera ricaduta dai precedenti articoli e riformulazioni degli articoli originari per rendere più chiaro il testo, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 12

Si tratta di modifiche apportate al testo originario per riorganizzare in termini più razionali le categorie individuate ai commi 1, 2 e 3. Inoltre viene introdotto un concetto importante, non previsto dal D.lgs. 214/2005, scaturito dalle esigenze della pratica consolidata di importare prodotti esotici per eventi occasionali e circoscritti nel tempo quali fiere o feste religiose organizzati da ambasciate e comuni.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 13



Le modifiche sostanziali apportate costituiscono una riformulazione del comma 1 al fine di porre una maggiore chiarezza rispetto al testo originario. A tal proposito si precisa che il RUP è un registro già istituito ai sensi del D.lgs. 214/2005 e pertanto tale riformulazione è puramente formale e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre vengono inseriti fra i soggetti che devono iscriversi al RUP i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. La necessità di estendere la casistica a questi ultimi è dettata dal fatto che ci sono vegetali, quali le piante di castagno e di palma, che pur non essendo compresi nell'Allegato V del D.lgs. 214/2005 sono tuttavia normati da provvedimenti comunitari specifici, quali ad esempio la Decisione 464/2006 per il Cinipide del castagno e la Decisione della Commissione 2007/365/CE per il Punteruolo rosso delle Palme.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 14

Si tratta di modifiche introdotte al fine di colmare lacune emerse nella pratica operativa, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 15

La modifica consiste in una riformulazione più corretta del concetto già espresso, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articoli 18 e 19

Si tratta di modifiche che si sono rese necessarie in quanto aggiornamento funzionale alle modifiche intercorse negli anni dell'allegato XIII, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 20

Le modifiche apportate sono finalizzate a tener conto di quelle specie vegetali, quali castagni e palme, non comprese nell'allegato V ma che richiedono, per norma comunitaria specifica (Decisione 464/2006 per il Cinipide del castagno, Decisione della Commissione 2007/365/CE per il Punteruolo rosso delle Palme), di essere accompagnate dal passaporto anche sulla singola pianta e sino al consumatore finale. Si tratta pertanto di necessari adeguamenti tecnico-operativi prescritti da norme comunitarie che non comportano alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 21

La modifica apportata al testo originario fornisce una necessaria precisazione operativa, pertanto non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 22

La modifica apportata al comma 2 dell'articolo 31 del testo originario trova appropriati riferimenti normativi nel Regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e nel Regolamento (CE) n. 436/2011 del 5 maggio 2011 di modifica dell'allegato I del regolamento n. 690/2008. Si tratta pertanto di un necessario adeguamento alle norme comunitarie che non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 23



Si tratta di modifiche apportate per descrivere la figura dell'ispettore fitosanitario in termini più esaurienti rispetto alla troppo sintetica formulazione prevista nel D.lgs. 214/2005 senza modificare le funzioni ad esso attribuite.

Tale attività sarà svolta avvalendosi delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente per cui non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 24

Con l'aggiunta dell'articolo 34 bis si intende inserire formalmente nel quadro normativo del settore fitosanitario la figura del "Personale tecnico di supporto" che è sempre stata presente ed operante presso i Servizi fitosanitari regionali ma non era prevista dal testo originario. Pertanto tale modifica non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 25

Si tratta di modifiche volte rispettivamente a formalizzare attività di fatto già svolte dai Servizi fitosanitari regionali introducendo il riferimento al Titolo X, ad offrire garanzie più ampie di sicurezza fitosanitaria a tutela dell'ambiente e dell'agricoltura nazionali estendendo la casistica degli organismi nocivi da non introdurre anche quelli che non fanno parte degli Allegati I o II, a fornire, attraverso l'elaborazione di piani nazionali, uno strumento tecnico essenziale per uniformare le procedure operative sul territorio nazionale.

Tali modifiche non comportano pertanto oneri aggiuntivi.

Articolo 26

Si tratta di modifiche consistenti in riformulazioni del testo originario sulla base dei concetti già illustrati all'articolo precedente in merito al Titolo X e agli organismi nocivi non compresi negli Allegati I e II.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 27

Si tratta di una modifica apportata per introdurre il riferimento corretto alla norma vigente, vale a dire la Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE.

Pertanto tale modifica non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 29

Si tratta di modifiche finalizzate a definire in termini espliciti modalità operative quali la modifica (apertura e chiusura) dei punti frontalieri per risolvere questioni interpretative rilevate nel testo originario che avevano ripercussioni pratiche.

Inoltre si introduce il doveroso riferimento alla norma vigente, vale a dire la Direttiva 2004/103/CE non previsto nel testo originario.

Infine s'introduce una modifica scaturita dalla pratica operativa relativamente alla necessità di svolgere attività informativa concernente le disposizioni in materia fitosanitaria anche a seguito di specifica raccomandazione formulata per l'Italia dal Food and Veterinary Office, nel corso degli Audit condotto nel 2006 e nel 2011 relativamente ai controlli all'importazione.

Tali modifiche non comportano pertanto oneri aggiuntivi.



Articolo 30

La modifica si è resa necessaria a seguito dell'abrogazione dell'articolo 58 comma 3, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 31

Si tratta di modifiche consistenti in un adeguamento conseguente all'introduzione dell'articolo 7 bis, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 32

Si tratta di modifiche apportate al fine di inserire il riferimento corretto alla Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che ha abrogato la direttiva 95/44/CE, pertanto non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 33

La modifica introdotta è maturata sulla scorta dell'esperienza pratica dei Servizi fitosanitari regionali ed esplicita pertanto una necessità che si è manifestata nell'attività quotidiana dei Servizi fitosanitari regionali.

Le altre modifiche apportate sono state previste per tener conto della Direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE.

Tali modifiche non comportano pertanto oneri aggiuntivi.

Articolo 34

Si tratta di una modifica finalizzata a tener conto dell'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita il 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

A tal proposito si fa presente che la succitata Intesa è stata sancita al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2030 di cui è stata oggetto l'Italia a seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria.

Nella suddetta intesa si è ritenuto di far fronte alla procedura di infrazione attraverso la determinazione del numero di ispettori fitosanitari necessari per il pieno svolgimento delle attività di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Tuttavia a questa iniziativa volta al potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale non è seguita la dovuta riorganizzazione delle strutture preposte alla sua applicazione. Le ulteriori limitazioni previste dal DL 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30/07/2010 (manovra finanziaria 2010) di fatto non consentono alle Amministrazioni l'adeguamento di personale e mezzi previsto dall'Intesa.

Questo Ministero, al fine di superare la procedura d'infrazione e dare seguito soddisfacente alle raccomandazioni che il Food and Veterinary Office ha formulato nel corso delle visite ispettive condotte in Italia a partite dal 2006 per valutare l'efficienza del sistema di controlli fitosanitari, si è adoperato affinché le problematiche inerenti la corretta organizzazione e il buon funzionamento del sistema italiano in materia di controlli fitosanitari fossero affrontati in maniera adeguata sottoponendo lo stato di attuazione dell'intesa all'attenzione della Conferenza Stato/Regioni.

Articolo 35

Si tratta di modifiche con cui s'introducono riferimenti relativi all'impiego degli Standard elaborati dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) e all'uso



sostenibile dei pesticidi non previsti nel testo originario e tuttavia importanti in quanto rendono il testo emendato aggiornato rispetto alle nuove conoscenze maturate in campo tecnico e scientifico.

Inoltre si formalizza l'obbligo di relazionare periodicamente alla Commissione europea relativamente allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, espressamente previsto dalla Direttiva 2000/29/CE ma non esplicitato nel testo originario.

Tali modifiche non comportano pertanto oneri aggiuntivi.

Articolo 36

Si tratta di modifiche volte ad esplicitare competenze che sono diretta espressione di nuove esigenze maturate nel tempo e connesse allo sviluppo del concetto di agricoltura sostenibile, a tener conto delle modifiche già apportate all'articolo 34 relativamente al Personale tecnico di supporto e a standardizzare le procedure operative.

Tali modifiche non comportano pertanto oneri aggiuntivi.

Articolo 39

Si tratta di modifiche apportate allo scopo di riorganizzare il provvedimento in materia di sanzioni amministrative, in particolare al fine di porre chiarezza specificando le attività oggetto di sanzione o il soggetto a cui è rivolta la sanzione relativamente al testo emendato dei commi 4, 7, 9, 11, 12, 24 e 26 bis, colmare lacune esistenti nel testo originario relativamente al testo emendato dei commi 3 bis, 16 bis, 26 bis, 26 ter e 26 quater.

Il comma 27 è modificato al fine di tener conto dell'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita il 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e veicolare in modo specifico tali risorse per fare fronte alle esigenze dei Servizi fitosanitari regionali.

Conseguentemente non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Articolo 40

Reca modifiche apportate allo scopo di riorganizzare il provvedimento in materia di tariffa fitosanitaria, in particolare al fine di tener conto delle modifiche previste ai precedenti articoli relativamente al testo del comma 1, al fine di richiamare al rispetto delle disposizioni del provvedimento in questione e garantire al contempo le entrate dei Servizi fitosanitari regionali.

Non è previsto alcun tipo di onere aggiuntivo.

Gli altri articoli non menzionati espressamente nella relazione tecnico-finanziaria recano modifiche volte a correggere meri errori materiali del testo originario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193, ha avuto esito


29 DIC. 2011



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RIGUARDANTE LA MODIFICA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 214, DI ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2002/89/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 NOVEMBRE 2002, CONCERNENTE
LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ DI
ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI CONTRO LA LORO
DIFFUSIONE NELLA COMUNITÀ.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato 'B';

VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

VISTA la direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

VISTO il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario di seguito denominato Codice doganale comunitario;

VISTO il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario, Codice doganale aggiornato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 188;

VISTO l'articolo 4, comma 57, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i commi 58 e 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali;



VISTA l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ____;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ____;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera r) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“ r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice doganale comunitario”;

b) la lettera s) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“ s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario”;

c) dopo la lettera t) del comma 1, è inserita la seguente:

“ t-bis) campo di produzione: unità produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale”.

ART. 2

(Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“ ART. 4-bis

1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.”.

ART. 3

(Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)



1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“ 4-bis. È altresì vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorché non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.”.

ART. 4

(Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

" ART. 7-bis

1. L'importazione per finalità di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.

2. L'autorizzazione è riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e può essere revocata.”.

ART. 5

(Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. E' fatto obbligo a chiunque ne è a conoscenza, compresi gli Enti pubblici e privati ed ogni altra Istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“ 2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, Sez. I, all'allegato II, parte A, Sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, Sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, Sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.



2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.”.

ART. 6

(Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al Titolo XI.”;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.”;
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“ 2-bis. Devono essere oggetto di ispezione i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria.”.

ART. 7

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Le ispezioni previste dall'articolo 11, comma 2:

 - a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
 - b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;
 - c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.”.

ART. 8

(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.”.



ART. 9

(Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.”.

ART. 10

(Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 è soppresso.

ART. 11

(Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.”.

ART. 12

(Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

 - a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;
 - b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
 - c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
 - d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di



Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2;

e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.”.

ART. 13

(Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;

b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum L.* destinati al consumo o frutti di *Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:



“ 6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i 'piccoli produttori', cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“ 6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.”.

ART. 14

(Modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“ h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo.”;

b) dopo la lettera n) del comma 1, è aggiunta la seguente:

“ n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.”.

ART. 15

(Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sospensione delle autorizzazioni)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.”.

ART. 16

(Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ 2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unità commerciale.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:



“ 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.”.

ART. 17

(Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).”.

ART. 18

(Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.”.

ART. 19

(Modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. E' consentito anche l'uso del passaporto 'semplificato' costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.”.

ART. 20

(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“ 3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unità commerciale.

4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.”.



ART. 21

(Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.”.

ART. 22

(Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.”.

ART. 23

(Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della Pubblica Amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonché dalle



relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“ 4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della Laurea Magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.”;

d) il comma 8 è soppresso.

ART. 24

(Inserimento dell'articolo 34 bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“ ART. 34-bis

1. Per lo svolgimento di compiti di natura non ispettiva e per l'affiancamento degli ispettori nell'espletamento delle loro funzioni, i Servizi fitosanitari possono avvalersi di personale tecnico di supporto opportunamente formato.”.

ART. 25

(Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del Titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:”;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“ d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del 'certificato fitosanitario di riesportazione' rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;”;

c) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:



“ d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'art.46 e siano importati in conformità ai requisiti in essa previsti;

d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorché non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.”;

d) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“ 5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, comma 15, lettere b), c), d) ed e), del Codice doganale comunitario o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, comma 16, lettere b) e c), di medesimo codice.

6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'All. V B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'All. XXI, nonché i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).”.

ART. 26

(Modifica dell'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“ 2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, o da importare ai sensi del Titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della 'tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)';

b) dichiarazione 'La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria', o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;

c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.

3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonché di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorché non compreso negli allegati.”.

ART. 27

(Modifica dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)



1. All'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 17 giugno 2008, n. 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.”;

b) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“ f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento ufficiale secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura 'certificato annullato' o 'documento annullato' nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.”.

ART. 28

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.”.

ART. 29

(Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:



“ 1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle Dogane.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato, di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“ 3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.”.

ART. 30

(Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“ 3-bis. Nel 'Porto franco' di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.”.

ART. 31

(Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate 'le attività', degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati 'il materiale', è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;

c) il tipo di materiale;

d) la quantità di materiale;

e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;



- g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
- h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
- i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;
- l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.”.

ART. 32

(Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura 'Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE'. ”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il certificato deve recare, alla voce 'dichiarazione supplementare', la dicitura 'Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE' e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.”.

ART. 33

(Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.”;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:



“ 3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo ‘svincolo ufficiale’ deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

5. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.”;

c) la lettera a), del comma 6, è sostituita dalla seguente:

“ a) il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.”;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“ 8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.”;

e) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

“ 9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.”.

ART. 34

(Inserimento dell'articolo 48 bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

“ ART. 48-bis

1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale è dotato di personale e



mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII 'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale'.

2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.

4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.”.

ART. 35

(Modifica dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 2, le parole: “rappresentanti dell'Italia “ sono sostituite dalle seguenti: “rappresentare l'Italia”;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“ c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'*European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52.”;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

“ c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52.”;

d) dopo la lettera i) del comma 2 è inserita la seguente:

“ i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei pesticidi.”;

e) la lettera o) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“ o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'*European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo *status* degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale di protezione delle piante.”.

ART. 36

(Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti:

“ l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;



l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi, per la gestione delle specie nocive;”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

“ 2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili Regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.”.

ART. 37

(Modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

“ a-bis) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.”.

ART. 38

(Modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“ 2-bis. Al Comitato altresì compete:

a) linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;

b) valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;

c) definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.”.

ART. 39

(Modifica dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:



" 2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

" 3-bis. Chiunque non consenta agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

" 7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.";

e) i commi 9, 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

" 9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.

10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro.

11. Chiunque emetta il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.

12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emetta o non compili il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.";

f) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

" 16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.500 euro.";

g) il comma 20 è sostituito dal seguente:

" 20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i



controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.”;

h) i commi 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

“ 23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.200 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.”;

i) dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

“ 26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.200 euro.

26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro.

26-quater. I fornitori accreditati per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiano agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che siano inadempienti riguardo la messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.”

l) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“ 27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.”.

ART. 40

(Modifica dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47 del presente decreto, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.



2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.”;

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“ 8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere corrisposta entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

8-ter. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono utilizzati per il potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari regionali, ai sensi della direttiva 2000/29/CE, così come modificata dalla direttiva 2002/89/CE.”.

ART. 41

(Modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso.

ART. 42

(Modifica dell'articolo 58 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 1996.”.

ART. 43

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 44

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n. *15* /CSR del 29 aprile 2010.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 29 aprile 2010:

VISTA la direttiva 1998/22/CE della Commissione Europea del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, sui vegetali, sui prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;


VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che stabilisce le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e modifica la direttiva 2000/29/CE, allo scopo di rafforzare e migliorare le procedure di protezione previste, secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 che all'articolo 8, comma 6, prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese presso questa Conferenza, allo scopo di favorire, tra l'altro, il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, attuativo della sopracitata direttiva 2002/89/CE, che disciplina, tra l'altro, all'articolo 48, l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, con la previsione di un Servizio Centrale e di Servizi Regionali;

VISTO, inoltre, l'articolo 49 del medesimo decreto legislativo 214/05 che affida al Servizio Centrale oltre alla cura dei rapporti con la Commissione Europea e con i corrispettivi Servizi fitosanitari degli altri Paesi membri nonché con le Organizzazioni internazionali di protezione dei vegetali, anche le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria sul territorio nazionale e sul rispetto degli standard tecnici cui debbono adeguarsi i Servizi Fitosanitari Regionali;

PRESO ATTO della deliberazione, assunta dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella seduta del 23 aprile 2009, di attivare un Tavolo di confronto tra il Ministero competente e le Regioni allo scopo di ristrutturare il Servizio Fitosanitario Nazionale, per renderlo maggiormente adeguato al positivo adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria e per rispondere alla contestazione comunitaria di cui alla nota C(2009)0911 del 19 febbraio 2009 della Commissione Europea contenente la comunicazione dell'avvio di una procedura di infrazione ex articolo 226 del Trattato CEE;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

per la mancata tempestiva comunicazione di alcuni casi relativi alla presenza o comparsa di organismi nocivi, nonché, in generale, per un'insufficiente cooperazione dello Stato italiano con la Commissione stessa;

VISTO il testo, trasmesso dal Ministero proponente con nota protocollo n. 11154 del 14 dicembre 2009 ed inviato alle Regioni e alle Province autonome dalla Segreteria di questa Conferenza il successivo 23 dicembre del medesimo anno, con nota protocollo n. 5780, contenente i parametri di ristrutturazione del Servizio di cui trattasi ai fini dell'intesa da sancire, che è stato esaminato nella riunione tecnica del 4 febbraio 2010, con la conclusione di un avviso tecnico favorevole al testo dell'intesa con alcune modifiche concordate, nonché con alcuni correttivi alle tabelle dei prospetti di fabbisogno del personale;

VISTI gli esiti del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 9 febbraio 2010, conclusi con il rinvio del provvedimento ad un ulteriore incontro tecnico tra i Coordinatori regionali ed il Direttore Generale ministeriale competente, al fine di rendere più flessibili i parametri e le modalità attuative dell'intesa;


CONSIDERATO che nell'incontro tecnico, tenutosi il successivo 16 febbraio 2010, è stata concordata la sostituzione del termine "dotazione minima" con "dotazione di personale idonea"; nella previsione di un processo di adeguamento graduale senza la determinazione "a priori" di una data fissa per il raggiungimento degli obiettivi, ma con l'indicazione di un percorso da avviare e verificare e con l'impegno congiunto, da parte ministeriale e regionale, di promuovere, anche con iniziative di carattere normativo, la rimozione dei vincoli finanziari di cui al Patto di stabilità e di quelli relativi al blocco delle assunzioni, che impediscono di fatto l'adeguamento degli organici;

CONSIDERATA altresì la segnalazione, effettuata nella medesima sede, di alcune tra le principali criticità ostative al buon funzionamento del Servizio Fitosanitario nel suo complesso, quali l'assenza di un efficiente coordinamento, a livello nazionale, delle attività da svolgersi nelle diverse Regioni e la carenza di un sistema informativo unitamente alle problematiche legate alle tariffe, a fronte delle quali sono state concordate alcune modifiche alla tabella sulla dotazione del personale, prevedendo, tra l'altro, un diverso rapporto tra il numero degli Ispettori e l'estensione del territorio da controllare, con conseguente riallineamento, nel prospetto di potenziamento, delle voci dei parametri relativi ad ogni Servizio, anche allo scopo di favorire un progetto realistico sia nei confronti dell'attribuzione numerica del personale, sia nella tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione;

CONSIDERATO, infine, che è stato inoltre definito di prevedere, nel testo dell'intesa, un primo appuntamento di verifica sull'adeguamento del Servizio Fitosanitario nazionale, fissato a nove mesi dall'approvazione della stessa intesa, nonché l'impegno, sia da parte centrale che regionale, di promuovere, nelle sedi opportune, iniziative per la modifica di ordine normativo, finalizzate all'attribuzione di un ruolo più incisivo di coordinamento nelle competenze del Servizio Fitosanitario Nazionale ed all'istituzione di un Fondo di rotazione per le emergenze e gli obblighi necessari;

VISTA la nuova stesura del testo dell'intesa, ivi allegata, trasmessa dal Ministero competente con nota protocollo n. 2281 del 10 marzo 2010 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata alle Regioni e Province autonome il giorno successivo, con nota protocollo n. 1278, contenente le modifiche concordate nella soprarichiamata sede tecnica del 16 febbraio 2010;

[Handwritten signature]





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONTROFFICINA DI MONITORING PER I RAPPORTI
TRA LO STATO E LE REGIONI E LA PRODUZIONE AUTONOMA
DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

SANCISCE INTESA

sul **Potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale**, nei termini di cui in premessa, nella stesura ivi allegata, parte integrante del presente atto (All. 1).

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto


Raffaele Fitto

File 1)

Intesa, tra il Governo le Regioni e le Province autonome, sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale ai fini della successiva emanazione delle singole disposizioni regionali e Statali di disciplina della materia

Premesso che:

- la decisione della Commissione del 19 febbraio 2009, concernente "Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria -adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", contesta allo Stato italiano l'inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio;
- la direttiva della Commissione n. 98/22/CE, del 15 aprile 1998, fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, riguardante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", in particolare al Titolo XI, relativo all'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, stabilisce che è composto dal Servizio Fitosanitario Centrale e dai Servizi Fitosanitari Regionali e prevede, fra l'altro che al Servizio Fitosanitario Centrale compete:
 - la cura dei rapporti con l'Unione Europea, in particolare col Comitato fitosanitario permanente, con le organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario (FAO, WTO, EPPO, ecc);
 - il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione delle normative fitosanitarie nel territorio nazionale, il richiamo alle Amministrazioni competenti al rispetto delle normative vigenti;
 - la determinazione degli standard tecnici cui debbono attenersi i Servizi Fitosanitari Regionali e la determinazione dei requisiti di professionalità e delle dotazioni minime occorrenti per ottenere l'autorizzazione all'attività disciplinata

A circular stamp with a handwritten signature inside. The signature appears to be 'BF' or similar initials. The stamp is partially overlapping the text of the last bullet point.

dalla legge e la predisposizione di provvedimenti relativi ad interventi obbligatori nelle materie disciplinate dalla legge;

- la predisposizione dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria e la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria;

e che ai Servizi Fitosanitari Regionali compete:

- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale, con particolare riguardo al controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei al fine di verificare la presenza di organismi nocivi;
- l'effettuazione dei controlli fitosanitari ai fini del rilascio dei certificati di import ed export;
- la prescrizione sul territorio di competenza delle misure ufficiali necessarie ad eradicare o contenere la diffusione dei parassiti nei vegetali;
- l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;
- il controllo circa l'applicazione delle misure fitosanitarie;
- il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria, dietro ispezioni sia preventive sia periodiche presso i luoghi di produzione;
- la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
- la comunicazione al Servizio Fitosanitario Centrale della presenza di organismi nocivi precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
- la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario da inviare al Servizio Fitosanitario Centrale;

Considerato che:




- nella notifica di infrazione, della Commissione Europea, l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure comunitarie in materia di tutela fitosanitaria è dovuta in larga misura all'insufficiente dotazione di personale e di mezzi;
- l'adempimento degli obblighi comunitari in materia fitosanitaria dipende dalle attività svolte dai Servizi fitosanitari regionali, coordinati dal Servizio Fitosanitario Centrale;
- che i Servizi fitosanitari regionali, per le attività individuate dal D.Lgs. n. 214/2005, riscuotono gli importi della tariffa fitosanitaria per i controlli all'import – export, per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione e alla circolazione dei vegetali;
- l'Unione Europea ha fissato la dotazione minima dei punti di entrata e la direttiva 2000/29 prevede che i fondi introitati attraverso la tariffa fitosanitaria siano destinati al rafforzamento del Servizio Fitosanitario;

Considerato, inoltre, che l'inadeguata risposta alla procedura di infrazione comporterà gravi sanzioni, anche di natura economica;

Ritenuto necessario, al fine di dare puntuale risposta alla procedura di infrazione:

- procedere al potenziamento ed all'adeguamento del Servizio Fitosanitario Nazionale attraverso la dotazione di personale e mezzi al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari Regionali, secondo criteri oggettivi, in modo da armonizzare sul territorio nazionale le attività per adempiere agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria;
- raggiungere un'intesa politica tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome sui criteri per l'individuazione della dotazione minima di personale e di risorse a disposizione dei Servizi Fitosanitari Regionali e del Servizio Fitosanitario Centrale;
- ottemperare alla Direttiva fitosanitaria 2000/29/CE adeguando opportunamente le disposizioni regionali, in particolare dove si prevede che le somme introitate con la tariffa fitosanitaria siano destinate al rafforzamento dei Servizi Fitosanitari Regionali.



Ritenuto opportuno che le eventuali sanzioni derivanti dal mancato adeguamento alle richieste contenute nella procedura di infrazione debbano essere addebitate alle Amministrazioni inadempienti;

Visti i parametri per l'individuazione della dotazione idonea del Servizio fitosanitario Nazionale individuati nel documento allegato, elaborato dal Tavolo di confronto Ministero Regioni istituito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per esaminare la nota c(2009)0911 del 19 febbraio 2009, da raggiungere entro il 31 dicembre 2011.

**IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
E LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
SANCISCONO LA SEGUENTE INTESA.**

1. i parametri per l'individuazione della dotazione di personale idonea del Servizio fitosanitario Nazionale sono individuati nell'allegato I, facente parte integrante della presente intesa;
2. entro un anno dalla stipula della presente intesa, sono avviate, sia a livello centrale che regionale, le procedure per adeguare le rispettive strutture competenti in materia fitosanitaria sulla base dei parametri individuati nell'allegato I;
3. entro 9 mesi dall'intesa viene effettuata una verifica dello stato di attuazione del contenuto della stessa;
4. le eventuali penalizzazioni derivanti dalla mancata applicazione della normativa fitosanitaria sono addebitate alle Amministrazioni inadempienti sulla base di criteri oggettivi stabiliti con Decreto Ministeriale d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
5. i fondi acquisiti con la tariffa fitosanitaria concorrono al rafforzamento dei Servizi Fitosanitari Regionali, come previsto dalla Direttiva 2000/29/CE;
6. verrà proposta, nelle opportune sedi, la modifica del D. Lgs. 214/2005 al fine di inserire tra le competenze del Comitato Fitosanitario Nazionale, la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale, delle misure di emergenza degli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a logo or official seal.

7. verrà proposta l'istituzione di un fondo rotativo a livello nazionale al fine di dotare sia il Servizio Fitosanitario Centrale che i Servizi Fitosanitari Regionali di adeguate risorse finanziarie per affrontare con tempestività ed efficacia gli interventi obbligatori, le nuove problematiche fitosanitarie e le eventuali emergenze fitosanitarie.





Al. 1 - DOTAZIONE IDONEA DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI															
SERVIZIO FITOSANITARIO	SUPERF. AGRICOLA TOTALE (prati/pascoli esclusi)*	N° PROVINCE	N° PUNTI ENTRATA AEREI	N° PUNTI ENTRATA A PORT.	N° AZIENDE AUTORIZZATE	N° AZIENDE ISCRITTE AL RUP	N° CERT. IN IMPORT	N° CERT. IN EXPORT	RAPP. SATTISF. TTORI ≤ 50.000	RAPP. SATTISF. TTORI ≤ 10.000	RAPP. CERT. IMP. ASPE TTORI	RAPP. CERT. EXP. ASPE TTORI	NETTOTALE ISPE. TTORI NECESS.	N° TECNICI NECESSA RI	N° AMM NECESSA RI
ABRUZZO	477.541	4	0	2	524	324	16	162	11	3	1	2	17	6	3
BASILICATA	564.378	2	0	0	520	450	0	250	13	4	0	1	18	6	3
BOLZANO	320.978	1	0	0	143	126	0	3.843	7	1	0	4	12	4	2
CALABRIA	637.501	5	1	4	1.156	1.156	266	324	14	10	4	3	31	10	5
CAMPANIA	665.177	5	1	5	5.500	5.500	3.000	3.025	15	48	5	5	73	24	11
EMILIA-ROM	1.233.034	9	2	1	1.968	840	991	5.750	27	7	4	9	47	16	7
FRIULI V.G.	372.473	4	1	3	343	343	554	2.316	7	3	4	4	18	6	3
LAZIO	726.277	5	1	2	1.530	674	8.500	1.306	16	6	7	5	34	11	5
LIGURIA	108.854	4	2	4	2.000	450	5.747	2.472	2	4	6	4	16	5	2
LOMBARDIA	993.315	8	3	0	2.324	2.324	5.000	4.000	22	20	4	8	54	18	8
MARCHE	597.829	5	1	1	592	592	67	190	13	5	2	2	22	7	3
MOLISE	227.773	2	0	0	66	36	0	74	5	0	0	1	6	1	1
PIEMONTE	955.843	8	1	0	1.378	893	4	4.461	21	8	1	8	38	13	6
PUGLIA	1.248.847	6	0	7	2.131	1.276	59	2.820	28	11	3	6	48	16	7
SARDEGNA	913.962	8	1	4	308	368	28	43	20	3	1	2	25	9	4
SICILIA**	1.189.792	9	2	9	4.770	3.232	657	814	26	28	5	5	64	21	10
TOSCANA	1.330.804	9	1	2	4.005	3.463	4.000	3.000	30	30	7	9	76	25	11
TRENTO	316.852	1	0	0	806	176	0	735	7	2	0	1	10	3	1
UMBRIA	507.723	2	0	0	296	128	4	1.250	11	1	0	2	14	5	2
V. D'AOSTA	81.040	1	0	0	73	9	1	12	2	0	0	1	3	1	0
VENETO	969.803	7	2	2	2.054	1.055	614	7.020	22	9	2	7	40	13	6
S.F.C.	0	0	0	0										8	4
TOTALE	14.389.786	105	19	45	32.487	23.355	29.510	43.867	320	203	56	89	688	231	104

* Dati ISTAT 2007